

Monitoraggio crediti di imposta - Effetti sugli incentivi per l'incremento occupazionale-Chiarimenti

3 Settembre 2002

Si invia la [circolare ministeriale 2 settembre 2002, n. 73/E](#), con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti sugli effetti che le disposizioni dell'art.5 del decreto legge 138/2002 (convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178), concernenti il monitoraggio dei crediti di imposta vigenti, hanno prodotto sulla disciplina del credito di imposta per le nuove assunzioni previsto dall'art.7 della legge 388/2000 (Finanziaria 2001). In tal ambito, si ricorda che sono stati emanati sia il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1 agosto 2002, che ha fissato in Euro 652.138,210 il limite finanziario di applicabilità per il 2002 del suddetto credito di imposta, sia il decreto interdirigenziale, sempre del 1 agosto 2002, con il quale è stato comunicato l'esaurimento dei fondi disponibili per l'anno 2002.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha, in tal ambito, precisato che:

- stante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 6 agosto 2002, del decreto interdirigenziale sopra citato, che ha reso noto l'avvenuto esaurimento dei relativi fondi disponibili, il credito di imposta, previsto dall'art.7 della legge 388/2000 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso fra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003, incrementano il proprio numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, compete sino al 30 giugno 2002. Ciò implica, in sostanza, che risulta agevolato per il 2002 solo l'incremento della base occupazionale rilevato mensilmente sino a tale data e risultante dalla differenza tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato impiegati al 30 giugno 2002 e la media dei lavoratori, sempre a tempo indeterminato, rilevata nel periodo di riferimento 1 ottobre 1999- 30 settembre 2000. Restano, pertanto, esclusi gli incrementi della base occupazionale che il datore di lavoro abbia realizzato nel mese di luglio e nei successivi;
- la procedura di accesso al credito di imposta che, ai sensi dell'art.1, comma 2, del decreto del Ministro delle Finanze 1 agosto 2002 sopra citato, deve essere attivata tramite la presentazione di un'istanza preventiva al Centro Operativo di Pescara in relazione alle assunzioni effettuate a partire dall'8 luglio 2002 (data di entrata in vigore del D.L. 138/2002), sarà utilizzabile per l'anno 2003. Ciò in considerazione del fatto che al momento in cui è stata formalizzata la procedura di accesso al beneficio fiscale è stato contestualmente comunicato l'esaurimento dei fondi disponibili per il 2002. Per quest'anno, quindi, la procedura prevista è risultata di fatto non attuabile.

[4523-Circolare ministeriale 2 settembre 2002, n. 73-E.pdf](#)[Apri](#)